

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2871

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **LO MONTE**

Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale,
in materia di condanna del querelante alle spese e ai danni

Presentata il 27 gennaio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede alcune modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale, il cui obiettivo è quello fondamentale di concorrere alla rapidità, all'efficienza e, quindi, all'efficacia dell'amministrazione della giustizia attraverso un intervento di effetto deflativo del contenzioso. Responsabilizzare il querelante quanto al pagamento delle spese significa scoraggiare la proposizione della querela nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla sua fondatezza, con una prevedibile riduzione del numero dei procedimenti e comunque con un risparmio economico per lo Stato.

Le modificazioni proposte, nel conformare la formulazione testuale dell'articolo ai principi statuiti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 29 del 1992, n. 180 e n. 423 del 1993, che escludono la condanna del querelante al pagamento delle spese in assenza di qualsiasi colpa ad esso

ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela), estendono tuttavia la responsabilità del querelante per le spese del processo anticipate dallo Stato e per quelle sostenute dal querelato e dal responsabile civile nei casi in cui sia intervenuta assoluzione o addirittura sia stata disposta l'archiviazione del procedimento per infondatezza della querela.

La modifica al comma 1 dell'articolo 427 del codice di procedura penale prevede quindi che il querelante sia condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche quando la sentenza dichiara non luogo a procedere nei confronti del querelato perché il fatto a questo addebitato non è previsto dalla legge come reato. Restano escluse le ipotesi in cui ciò consegua a sopravvenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice o a depenalizzazione dell'illecito: in tali casi di sopravvenuta *abolitio criminis*, infatti, non

potrebbe ragionevolmente addebitarsi al querelante alcuna colpa nell'esercizio del diritto di querela.

Nello stesso articolo sono poi introdotti i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter*. Il primo enuncia le eccezioni derivanti dalla citata giurisprudenza della Corte costituzionale, prevedendo che le spese anticipate dallo Stato non siano poste a carico del querelante quando questi non sia incorso in colpa nell'esercitare il diritto di querela. La formulazione, richiamando il solo comma 1, fa salvo il diritto del querelato e dell'eventuale responsabile civile al ristoro delle spese, nella considerazione che, ove pure il querelante abbia agito senza colpa, la sua iniziativa ha determinato spese di cui il querelato deve essere tenuto indenne (né sarebbe corretto porre a carico dello Stato le spese da questo sostenute, applicando l'istituto introdotto dal comma 1015 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178). La disposizione rispecchia la disciplina delle spese nel processo civile, che cadono sulla parte soccombente anche fuori del caso di responsabilità aggravata previ-

sto dall'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il comma 3-*ter* provvede a estendere la disciplina dei commi 1, 2 e 3 ai casi di archiviazione, limitatamente all'ipotesi in cui questa sia disposta per infondatezza della notizia di reato. Per conseguenza, al comma 4 viene esteso anche a tale caso il mezzo d'impugnazione previsto dal comma 4 per la sentenza di non luogo a procedere (limitatamente alle statuizioni sulle spese, senza investire la decisione sostanziale sull'archiviazione per la quale rimane applicabile l'articolo 410 dello stesso codice di procedura penale).

Le nuove disposizioni contribuiranno a prevenire iniziative temerarie, che ostacolano una buona e celere amministrazione della giustizia, in armonia con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, cardine del sistema giudiziario, e consentiranno, pertanto, agli organi giudiziari di concentrare il loro impegno sui reati gravi che destano un particolare allarme sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 427 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « non lo ha commesso » sono inserite le seguenti: « ovvero perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, quando ciò non consegua a sopravvenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice o a depenalizzazione dell'illecito, »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando risulti che il querelante ha agito senza colpa nell'esercizio del diritto di querela o che l'attribuzione del reato a imputato diverso dal querelato non è ascrivibile a colpa del querelante.

3-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma *3-bis*, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'articolo 408. Il giudice provvede con il decreto di cui all'articolo 409 »;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di cui al comma *3-ter*, contro il capo del decreto di archiviazione che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, il querelato e il responsabile civile ».



18PDL0130270